

TESTO PROVVEDIMENTO

2

10

SENTENZA - 401/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Michele Oricchio Presidente

Rossella Cassaneti Consigliere

Flavia D'Oro Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di conto, iscritto al n. 74283 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 28191 prodotto dall'agente contabile sig. Maria Rosaria Longanella;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 27 giugno 2024, il relatore, dott.ssa Flavia D'Oro, il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G. Michele Ferrante;

Ritenuto in

F A T T O

1. Perveniva presso questa Sezione il conto n. 28191, reso dalla sig. Maria Rosaria Longanella, quale consegnatario di beni mobili della ASL di Salerno – Distretto Sanitario n. 66.

Dall'esame del conto emergevano diverse criticità, illustrate nella relazione, e in conseguenza delle quali il magistrato relatore chiedeva una pronuncia di inammissibilità o in subordine di irregolarità.

In particolare, il relatore rappresentava che il conto sarebbe inammissibile in quanto:

-il conto depositato non ricalca il modello 24, dedicato alla rendicontazione del consegnatario, approvato con d.p.r. 194/1996;

-il conto comprende anche cespiti immobiliari di proprietà dell'Ente, mentre la normativa in materia fa riferimento ai soli beni mobili per cui non vi sarebbe l'obbligo di sottoposizione al giudizio di conto;

-il conto comprende anche mobili quali impianti, macchinari, attrezzature, arredi, automezzi già in uso presso uffici e reparti del Distretto Sanitario, mentre l'agente contabile è obbligato a rendere il conto solo se è debitore di un obbligo di custodia;

-in subordine, il conto sarebbe irregolare in quanto difetterebbe dei requisiti formali minimi indispensabili al raggiungimento dello scopo consistente nel controllo giudiziario della gestione dell'agente contabile. In particolare, non rispetta i requisiti previsti dagli artt. 23 dpr 254/2002 e 616 r.d. 827/24 e non è idoneo a rappresentare la gestione dell'agente contabile contenendo la mera elencazione solo per classi di cespiti di beni dell'Ente (anziché per singolo bene con il numero di inventario, quantità e valore) e indicando solo il valore iniziale e finale complessivo delle classi di cespiti ed il valore di ammortamento (anziché l'indicazione dei movimenti in entrata ed in uscita descritti per importo, titolo, causale e delle partite a carico e discarico).

2. In data 27.5.2024 la procura depositava una memoria conclusionale con cui ha aderito alla proposta di inammissibilità o in subordine di irregolarità formulata dal magistrato relatore, in quanto "la presenza in atti di documenti contabili carenti degli elementi necessari alla corretta rappresentazione della gestione economica integra nel merito la violazione dei principi di contabilità e di finanza pubblica, quali in particolare, i principi di veridicità, chiarezza e comprensibilità".

3. Con memorie del 20.5.2024 e 31.5.2024 la convenuta rappresentava che sussiste l'inesistenza dell'obbligo di resa del conto giudiziale, trattandosi di beni immobili e beni mobili già in uso degli uffici, con richiesta di dichiarazione di improcedibilità del conto.

4. All'udienza del 27.6.2024 era presente solo il pubblico ministero che aderiva alla richiesta di inammissibilità indicata nella relazione.

Esaurita la discussione, la causa era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'odierno giudizio ha ad oggetto la ammissibilità o regolarità del conto n. 28191, reso dalla sig. Maria Rosaria Longanella, quale consegnatario di beni mobili della ASL di Salerno – Distretto Sanitario n. 66.

2. Tanto premesso, nella fattispecie in esame la Sezione è chiamata a decidere la questione concernente la sussistenza dell'obbligo della resa del conto giudiziale per il consegnatario della gestione dei beni immobili e mobili già in uso degli uffici della ASL di Salerno – Distretto Sanitario n. 66.

Al riguardo, si sottolinea che l'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 stabilisce che sono tenuti a rendere il conto della loro gestione gli agenti che a qualsiasi titolo abbiano "maneggio di denaro ovvero debito di materia", intendendosi per "materia" i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio dell'Ente (beni mobili, partecipazioni, azioni), con esclusione dei beni immobili e di quelli considerati tali agli effetti della compilazione degli inventari (Sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia sent. n. 17 del 17.2.2014).

Inoltre, l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 (Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato) stabilisce che "gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia"; il successivo art. 12 esclude espressamente i consegnatari per debito di vigilanza dall'obbligo di resa del conto giudiziale.

Quindi, ai sensi dell'appena citato regolamento, esclusivamente i consegnatari per debito di "custodia" (agenti contabili) sono obbligati alla resa del conto giudiziale mentre non vi sono tenuti i consegnatari per debito di "vigilanza" (agenti amministrativi).

Al riguardo si precisa che il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro e/o di materie, e, in quest'ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino (Sezione giurisdizionale Toscana sent. n. 56 del 3.3.2016; Seconda Sezione Appello sent. n. 963 dell'11.12.2017); di conseguenza è "l'esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti della "gestione contabile" e il relativo risultato a saldo, cioè di giustificare il debito o il credito dell'agente contabile come risultato delle operazioni di "gestione" da lui compiute, che impone allo stesso la presentazione del conto giudiziale, in esito al quale la Corte dei conti provvede al "discarico" o all'addebito" (Sezione giurisdizionale Abruzzo sent. n. 62 del 15.7.2020), configurandosi, così, un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in "deposito".

Diversamente il debito di vigilanza fa riferimento al soggetto che ha la funzione di sorvegliare il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché nelle ipotesi di gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso. Si parla, in quest'ultimo caso, di "agente amministrativo" tenuto alla definizione del conto amministrativo (Sezione giurisdizionale Piemonte sent. n. 302 del 25.11.2021; Sezione giurisdizionale Calabria sent. n. 213 del 12.12.2022), con il conseguente obbligo di dimostrare la consistenza e la movimentazione dei beni attraverso le scritture dell'Ente (inventario, giornale di entrata e di uscita, prospetto delle variazioni, buoni di carico e di scarico, scheda dei beni mobili, ecc.) (Sezione giurisdizionale Trentino Alto Adige sent. n. 53 del 14.12.2016), anche ai fini del controllo di gestione (Sezione giurisdizionale Toscana sent. n. 3 del 5.1.2017).

In definitiva, sussiste l'obbligo di custodia quando "i beni di proprietà dell'ente non sono stati dati in uso ai dipendenti dell'amministrazione o a soggetti terzi ma si trovano nella materiale disponibilità del soggetto incaricato, tenuto a compiere un'attività tesa alla conservazione degli stessi, per lo svolgimento di attività di servizio o comunque connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali"; ricorre, invece, l'obbligo di vigilanza ogni qualvolta "i beni, previamente inventariati, siano "messi in uso", mediante la materiale consegna agli utilizzatori, per lo svolgimento dell'attività di servizio e i beni di nuova introduzione siano acquistati dall'ente nei limiti strettamente necessari alle esigenze di funzionamento dei singoli uffici".

Quindi, in riferimento al soggetto che gestisce beni immobili o mobili già in uso degli uffici, nei suoi confronti non si ravvisano i caratteri tipici dell'obbligo di custodia connessi alla gestione di cassa e di magazzino, atteso che il concetto stesso di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con la conseguente incompatibilità con la gestione di beni immobili (Corte conti Sez. Giur. Friuli Venezia Giulia sent. n. 17 del 17.2.2014; Sez. Giur. Abruzzo sent. n. 102 del 15.10.2015; Sez. Giur. Trentino Alto Adige-Trento sent. n. 39 del 21.9.2017, Sez. Campania sentt. 561-564/2023) e dei beni mobili senza obbligo di custodia (Sez. giur. Calabria n. 157/2014, 313/2020, Campania n. 61/2024, II App. n. 963/2017, Sicilia, n. 79/2019).

Pertanto, il conto relativo a beni immobili e a beni mobili senza obbligo di custodia eventualmente reso deve ritenersi di natura amministrativa e non giudiziale.

Il conto del consegnatario indicato in epigrafe contiene l'elenco di terreni e altri beni immobili di proprietà dell'Ente e beni mobili in uso presso le strutture del Distretto Sanitario (impianti, mobili e arredi, attrezzature e macchine elettriche ed elettromeccaniche – pag. 2 relazione, pag. 2-3 della memoria, in cui si

evidenza che tutti i beni acquistati vengono scaricati direttamente ai conti di costo richiedenti e pertanto non risultano giacenze di magazzino e quindi debito di custodia).

Quindi, il convenuto è qualificabile come agente amministrativo e come tale non è soggetto all'obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente inammissibilità del presente giudizio.

3. Stante l'assunzione di una pronuncia in rito non vi è luogo alla pronuncia sulle spese.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando nel giudizio indicato in epigrafe, reso dall'agente contabile sig. Maria Rosaria Longanella, quale consegnatario dei beni mobili/immobili della ASL di Salerno – Distretto Sanitario n. 66, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 27.6.2024.

Estensore Presidente

Flavia D'Oro Michele Oricchio

(firma digitale) (firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 12/07/2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Logo Corte dei conti